



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax

Via Tirreno 1/A – Tel: 0782 667093 - E-Mail: ucarbatax@mit.gov.it - P.E.C: cp-arbatax@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 62/2025

Regolamento per il servizio di pilotaggio nel porto di Arbatax

Il T.V. (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Arbatax:

- VISTA** la nota prot. 011/2025 in data 05.03.2025 dell'Unione Piloti, afferente la richiesta di avvio dell'istruttoria finalizzata all'aggiornamento del regolamento locale per il servizio di marittimi abilitati al pilotaggio, nel porto di Arbatax;
- VISTO** il Dispaccio n. 27532 in data 13.10.2017 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato alle Autorità Marittime uno schema di regolamento per il servizio di pilotaggio nei porti nazionali, richiedendone un ponderato adeguamento alle eventuali peculiarità di ciascun porto;
- VISTO** l'esito dell'istruttoria ai sensi della circolare 20473 in data 15.10.2015 così come aggiornata da circolare 17960 del 06.06.2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove sono state acquisiti i pareri favorevoli delle Associazioni sindacali e di categoria all'aggiornamento del Regolamento per il servizio di pilotaggio;
- VISTO** il foglio prot. 28306 in data 02.10.2025, assunto a protocollo in pari data col n. 1170, afferente l'intesa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con la Direzione Marittima di Cagliari ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter della Legge 84/94 e succ. mod.;
- VISTA** la nota prot. n. 43994 in data 07.10.2025 della direzione Marittima di Cagliari, con la quale è stata inviata al superiore Ministero la bozza del Regolamento locale del servizio di pilotaggio nel porto di Arbatax, per la successiva approvazione a mezzo Decreto;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 21410 in data 07.10.2025 del *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne*, con il quale viene trasmesso il Decreto di approvazione del *Regolamento locale di pilotaggio per il porto di Arbatax* ai sensi dell'articolo 95 del Codice della Navigazione;
- RITENUTO** necessario pubblicare il nuovo *Regolamento locale di pilotaggio per il porto di Arbatax* approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 07.10.2025;
- VISTI** gli articoli 17, 66, 88 e 95 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59, 101 e del Capo II del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Con decorrenza 07.10.2025, è in vigore il nuovo *Regolamento locale di pilotaggio per il porto di Arbatax*, allegato alla presente Ordinanza.

ORDINA
Articolo unico

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui inosservanza, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, sarà punita ai sensi degli artt. 1170, 1171, 1174, 1175 e 1231 del Codice della Navigazione.

La pubblicazione della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione della stessa all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo e tramite la pubblicazione alla sezione *Ordinanze* del [sito istituzionale](#) della Guardia Costiera.

Arbatax, lì *(data della registrazione)*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Mattia CANIGLIA
*(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs 82/2005, art. 21)*



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO LOCALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PILOTAGGIO NEL PORTO DI ARBATAX

Il presente regolamento disciplina il servizio di pilotaggio nel porto e nella rada di Arbatax reso ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Navigazione, dal Marittimo Abilitato al pilotaggio. Per servizio di pilotaggio si intende, ai sensi dell'articolo 92 del Codice della Navigazione, l'attività consistente nel suggerire la rotta ed assistere il Comandante della nave nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.

Articolo 1

(Finalità del regolamento)

1. Il servizio di pilotaggio è svolto dal *marittimo abilitato al pilotaggio del porto di Arbatax* entro i limiti definiti nei provvedimenti che stabiliscono il servizio di pilotaggio per il porto di Arbatax e per l'area di fonda.
2. L'organico è costituito da **1 (uno)** Marittimo Abilitato all'esercizio di pilotaggio, salva la possibilità di variazione dell'organico stesso in relazione a mutate esigenze funzionali.
3. *Il marittimo abilitato al pilotaggio del porto di Arbatax* deve nominare un medico competente, che, dopo aver valutato e approvato un unico documento di valutazione del rischio ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici.
4. la stazione del Marittimo Abilitato ha sede principale nel porto di Arbatax.

Articolo 2

(Beni del marittimo abilitato)

1. Il marittimo abilitato al pilotaggio deve disporre dei seguenti beni:
 - a) Mezzi nautici di cui all'articolo 3;
 - b) ufficio della sede legale/amministrativa nel porto di Arbatax è sito presso via Lungomare 56, il cui immobile è in affitto ed ubicato secondo l'articolo 4;
 - c) Gli arredi della sede e le attrezzature tecniche.
2. I beni del Marittimo abilitato devono risultare nel Registro inventario istituito e redatto in conformità delle disposizioni normative in materia.

Articolo 3

(mezzi nautici)

1. Il servizio di pilotaggio nel porto di Arbatax è effettuato con l'ausilio di almeno n° 1 (uno) mezzo nautico di lunghezza non inferiore a 7 metri e larghezza non inferiore a 2 metri; i mezzi devono essere di tipo idoneo per lo svolgimento del servizio, dotati di capacità propulsive di adeguata potenza e di apparato radar e/o AIS, ovvero di altri sistemi equivalenti stabiliti dall'Autorità marittima; l'unità deve essere inoltre dotata di apparato radio in VHF/FM, nonché dei segni distintivi previsti dagli articoli 100 e 127 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della

- Navigazione; devono infine rispondere a tutti i requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza della navigazione e dal Regolamento per prevenire gli abbordi in mare.
2. Qualsiasi modifica da apportare ai mezzi nautici ed alle relative pertinenze e dotazioni deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità marittima.
 3. I mezzi nautici devono stazionare presso la banchina Mezzi Militari del porto di Arbatax, ovvero presso altro ormeggio assegnato dall'Autorità Marittima.
 4. I mezzi nautici devono essere sempre prontamente disponibili per intervenire anche su richiesta dell'Autorità Marittima in relazione alle esigenze del traffico, alla sicurezza portuale e comunque in caso di emergenza.
 5. Le formalità di arrivo e partenza devono essere, comunque, espletate nei casi specifici previsti al comma 4 dell'articolo 3 del D.M. 27 aprile 2017 "*Procedure semplificate di arrivo/partenza delle unità minori*" ed, in generale, in tutti i casi in cui il trasferimento esula dall'attività di pilotaggio a cui la pilotina è asservita. In ogni caso deve essere preventivamente informata l'Autorità marittima del luogo in cui la pilotina abitualmente staziona.
 6. Gli originali dei documenti dei mezzi nautici sono tenuti a bordo o nella sede della corporazione; in quest'ultimo caso, a bordo, devono essere tenute copie autenticate degli stessi);
 7. Ogni variazione relativa ai mezzi nautici deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Marittima.
 8. I mezzi nautici di cui al presente articolo potrà essere utilizzato, previa autorizzazione del Comandante del Porto, anche per altri servizi e per tutti gli scopi compatibili con i certificati in proprio possesso, fermo restando la prioritaria destinazione d'uso di unità asservita al servizio di pilotaggio;
 9. Al personale imbarcato si applica l'art. 172 bis comma 1 con la procedura del ruolino unico.

Articolo 4 **(Dotazioni della Sede)**

1. La sede del marittimo abilitato al pilotaggio deve essere situata in ambito portuale o nelle sue immediate vicinanze.
2. La sede deve essere dotata:
 - a) di un apparato ricetrasmittente VHF/FM che abbia una portata tale da soddisfare adeguatamente le esigenze del servizio;
 - b) collegamento telefonico;
 - c) di un computer con collegamento internet e casella di posta elettronica certificata;
 - d) numero adeguato di apparecchi per telefonia mobile;
3. Ogni variazione relativa al numero di telefono e all'indirizzo di posta elettronica deve essere immediatamente comunicata all'Autorità Marittima.

Articolo 5 **(Polizza assicurativa del pilota)**

1. Ai sensi degli articoli 93 e 94 del Codice della Navigazione, ogni Marittimo Abilitato stipula con un'idonea impresa di assicurazione un contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio, nei limiti di responsabilità di 1.000.000 (un milione) di euro. Una copia del contratto deve essere depositata nella sede della Stazione dei Marittimi Abilitati".

Articolo 6
(Dotazioni del marittimo abilitato)

1. Il marittimo abilitato al pilotaggio deve disporre:
 - a) di un apparato ricetrasmittente VHF/FM portatile e di un apparecchio di telefonia mobile;
 - b) giubbotto salvagente;
 - c) scarpe anti sdrucciolo;
 - d) guanti.
 - e) D.p.i. previsti in base ai rischi specifici affrontati conformi alla normativa sulla sicurezza suoi luoghi di lavoro.
2. Il Marittimo Abilitato deve essere provvisto di un tesserino di riconoscimento, del documento di riconoscimento approvato e rilasciato dalla Direzione Marittima o Capitaneria di Porto di appartenenza secondo il – Programma Nazionale di Sicurezza contro eventuali azioni illecite internazionali - ED. 2021 - Rev.1 (PNSM) D.M. 287 del 20.09.2022 - PARTE IV - Par. 4.1.1.d - e Circolare di Security n.59/2023 rilasciato in data 22.12.2023 dal Reparto VI - Sicurezza della Navigazione e Marittima - 3° Ufficio - del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, e deve vestire con decoro”.

Articolo 7
(imbarco e sbarco del marittimo abilitato)

1. Il Marittimo Abilitato deve recarsi puntualmente a bordo delle navi da pilotare secondo gli orari comunicati dall'Autorità Marittima.
2. Il punto di imbarco/sbarco del marittimo abilitato al servizio di pilotaggio deve essere, comunque, a non meno di un raggio di mezzo miglio dall'imboccatura del porto di Arbatax, nello specifico dal fanale rosso lampeggiante del molo di Levante 1235 (E1033).
3. In presenza di condizioni meteo-marine avverse ovvero in relazione a particolari tipologie di unità (esempio convogli, unità con difficoltà di manovra ecc.) è data facoltà al marittimo abilitato al pilotaggio, nel rispetto delle norme per prevenire gli abbordi in mare, di individuare un punto di imbarco/sbarco pilota che garantisca dei profili di sicurezza maggiori per se stesso e per l'unità che richiede il servizio di pilotaggio, previo accordo con il comandante di quest'ultima ed informativa via radio l'Autorità Marittima. In tali casi, il marittimo abilitato al pilotaggio è tenuto a suggerire alla nave da pilotare la rotta da seguire fornendo le dovute indicazioni mediante apparato VHF fino al ripristino delle condizioni che garantiscono un sicuro imbarco a bordo della nave da pilotare.
4. Qualora più navi debbano muovere contemporaneamente, tutte le volte che sorgono dubbi sull'ordine da seguire nelle prestazioni, il Marittimo Abilitato deve chiedere tempestivamente istruzioni all'Autorità marittima circa la precedenza da accordare alle navi stesse, nel rispetto della programmazione settimanale/giornaliera e sempre che tale Autorità non abbia già impartito disposizioni di massima al riguardo.
5. Qualora i mezzi nautici in dotazione siano momentaneamente indisponibili, il Marittimo Abilitato per recarsi a bordo delle navi può servirsi dei rimorchiatori o di altri mezzi nautici del porto con caratteristiche analoghe o superiori, se ritenuti idonei dall'Autorità marittima competente e senza nessun aggravio di costi per l'utenza portuale”.

Articolo 8

(rapporto di pilotaggio)

1. Il Marittimo Abilitato deve dare immediata notizia all'Autorità marittima, nelle forme dalla stessa stabilite, di qualsiasi ritardo o incidente, anche nelle operazioni di ormeggio e disormeggio, che si verifichi durante il pilotaggio.
2. Deve altresì redigere un rapporto contenente tutte le notizie idonee a ricostruire l'avvenimento e l'esatta indicazione degli elementi meteorologici.
3. Il rapporto deve essere redatto anche quando:
 - a) si siano verificate circostanze che contrastino con le norme contenute nel Regolamento di pilotaggio;
 - b) si siano determinate situazioni di possibile minaccia per la security, nel qual caso il Marittimo Abilitato informa immediatamente l'Autorità marittima mediante l'utilizzo di frasi convenzionali da aggiornare periodicamente.
 - c) situazioni accertate a bordo potenzialmente pericolose per la sicurezza della navigazione e portuale.
4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni il Marittimo Abilitato venga a conoscenza di anomalie che possono costituire un rischio per la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino, deve parimenti informare l'Autorità marittima per iscritto possibilmente in formato elettronico, almeno con le seguenti informazioni:
 - a) nome, numero di identificazione IMO, nominativo internazionale e bandiera della nave;
 - b) ultimo porto di scalo e porto di destinazione della nave;
 - c) descrizione delle anomalie apparenti riscontrate a bordo;

Il marittimo abilitato non deve iniziare la manovra o, se intrapresa, deve mantenere le navi in condizioni di sicurezza in una zona portuale dove non crei pericolo, disagio o intralcio ad altre unità, in attesa delle disposizioni dell'Autorità marittima"

Articolo 9

(Esecuzione della prestazione a bordo)

1. Il marittimo abilitato, nello svolgimento del servizio, deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni del Comandante del porto.
2. Il marittimo abilitato, prima di fornire qualsivoglia suggerimento al Comandante della nave, deve prendere visione della "IMO Pilot Card", "Wheelhouse poster" e "Manoeuvring booklet", previsti dalla Risoluzione IMO A.601 (15) e presenti a bordo della nave.
3. Il marittimo abilitato deve accertarsi che tutti i suggerimenti dati al Comandante della nave, ed in particolare quelli relativi alle accostate, siano correttamente compresi.
4. Il marittimo abilitato deve astenersi dal comunicare direttamente alla nave istruzioni dell'armatore e/o dell'agente marittimo circa l'accosto senza il preventivo assenso dell'Autorità marittima competente".
5. Il marittimo abilitato al pilotaggio, prima di iniziare il proprio servizio deve informare il Comandante della nave da pilotare circa le condizioni meteomarine presenti all'interno del bacino portuale.
6. Il Comandante della nave oggetto del servizio di pilotaggio deve mettere a disposizione del marittimo autorizzato al pilotaggio l'elenco di controllo di cui all'allegato I della direttiva 2002/59/CE dell'8 agosto 2002, recepita con D. Lgs del 19 agosto 2005, n.196.
7. Nel caso di più navi in arrivo ed in partenza contemporaneamente, il marittimo abilitato al pilotaggio deve chiedere tempestivamente istruzioni all'Autorità Marittima circa la precedenza

da accordare alle navi medesime, quando tale Autorità non abbia già impartito disposizioni di massima.

8. Il Marittimo Abilitato deve accertarsi che tutti i suggerimenti dati al Comandante della nave, ed in particolare quelli relativi alle accostate, siano correttamente compresi.
9. Il Marittimo Abilitato potrà comunicare direttamente alla nave istruzioni dell'armatore e/o dell'agente marittimo circa l'accosto sempre con il preventivo assenso dell'Autorità marittima competente ovvero a seguito di commissione accosti convocata in materia.

Articolo 10 **(organizzazione del servizio)**

1. Il Marittimo Abilitato deve assicurare la regolarità del servizio in base alle esigenze dei traffici portuali ed evitare qualsiasi ritardo alle navi. A tal fine il marittimo abilitato presta servizio nell'arco delle 24 ore in base alle istruzioni della Capitaneria di porto nella cui zona di giurisdizione si svolge l'effettiva prestazione del servizio stesso.
2. Il Marittimo Abilitato non può allontanarsi dalla sede senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima competente e rimanere sempre reperibile ai recapiti telefonici comunicati alla stessa Autorità marittima.
3. Qualora, per causa di forza maggiore, il Marittimo Abilitato si trovi nell'impossibilità di prestare il proprio servizio, deve esserne data immediata comunicazione all'Autorità marittima competente che provvederà per la pronta sostituzione.
4. Ai Piloti o Marittimi Abilitati franchi che, siano chiamati a prestare la loro opera di sostituzione o rinforzo, è dovuta, una diaria a carico del Marittimo Abilitato e il cui ammontare è stabilito annualmente in accordo con l'Autorità marittima".

Il marittimo abilitato al pilotaggio deve essere sempre rintracciabile e prontamente reperibile, a tal fine:

- a) qualora non siano previste manovre di ingresso/uscita, il marittimo abilitato al pilotaggio può allontanarsi dalla sede a condizione che possa garantire il proprio intervento di emergenza in porto nel più breve tempo possibile e nell'arco massimo di un'ora dall'evento.
- b) qualora il marittimo abilitato al pilotaggio abbia necessità di assentarsi dalla sede e non possa garantire la continuità del servizio, dovrà fare richiesta scritta con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso all'Autorità Marittima per permettere a questa di individuare un sostituto;
- c) il marittimo abilitato al pilotaggio può essere sostituito o integrato nell'organico da piloti ovvero marittimi abilitati al servizio di pilotaggio aventi adeguata conoscenza del porto e delle specifiche manovre previa autorizzazione rilasciata dal Comandante del Porto, secondo le indicazioni di cui alla normativa/circolari di settore in vigore. In particolare, la sostituzione sarà operata dapprima nominando temporaneamente piloti di una corporazione vicina e successivamente qualora la predetta nomina non risulti possibile, si opererà con la nomina di un marittimo idoneo al pilotaggio secondo quanto stabilito dall'art. 116 comma 3 del Regolamento al Codice della Navigazione e dalla normativa/circolari di settore in vigore.

Articolo 11 **(fatturazione del servizio)**

1. L'ordine di introito di cui all'art. 135 del Regolamento al Codice della Navigazione, deve essere redatto e firmato dal marittimo abilitato al pilotaggio, numerato cronologicamente per ogni prestazione effettuata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e presentato per il visto al Comandante del Porto ove la prestazione è avvenuta.
2. Gli ordini di introito possono essere prodotti e firmati anche su formato digitale.
3. Ai fini dell'esatta applicazione delle tariffe, le caratteristiche delle navi e le modalità di svolgimento del pilotaggio devono risultare da appositi buoni, sottoscritti dai Comandanti delle navi, anche in formato digitale.
4. Per le prestazioni di pilotaggio in VHF lo svolgimento della prestazione è certificato da dichiarazione sottoscritta dal Marittimo Abilitato sulla base della registrazione audio o, in mancanza di questa, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000 e ss. mm. e ii".

Articolo 12 **(Contabilità del marittimo abilitato al pilotaggio)**

1. Il marittimo abilitato al pilotaggio alla fine di ogni anno deve presentare al Comandante del Porto il rendiconto annuale nei tempi previsti dal Codice della Navigazione, in triplice copia esemplare ed ha altresì l'obbligo di tenere i seguenti documenti contabili:
 - a) Libro giornale e libro di cassa con distinte colonne per le singole voci competenti le entrate e le uscite;
 - b) Registro dei consumi per l'esercizio dei mezzi nautici;
 - c) Il libro di inventario dei natanti/imbarcazioni e degli altri mobili, attrezzi ed arredi di cui è provvista la sede nel caso in cui la stessa non dovesse coincidere con il domicilio del marittimo abilitato al pilotaggio
 - d) Registro ordini di introito di cui all'art. 135 del Regolamento al Codice della Navigazione avente pagine numerate, bollate e vistate dall'Autorità Marittima.
2. La tenuta dei registri potrà essere effettuata anche su formato digitale, in linea con quanto previsto dal D.L. del 7 marzo 2005, n.82 e successive integrazioni "codice dell'amministrazione digitale".
3. Il marittimo abilitato al pilotaggio è personalmente responsabile degli adempimenti di legge relativi agli obblighi assicurativi e previdenziali derivanti dall'espletamento del servizio e dall'esercizio della propria attività lavorativa.

Articolo 13 **(Attività di vigilanza e controllo)**

1. Il Comandante del porto ove ha sede la Stazione del Marittimo Abilitato esercita la vigilanza sull'organizzazione, amministrazione e contabilità del Marittimo Abilitato, nonché il potere disciplinare.
2. L'Autorità marittima effettua ispezioni e controlli finalizzati ad accertare il regolare funzionamento della Stazione del Marittimo Abilitato per i connessi aspetti di sicurezza della navigazione e portuali; verifica che il servizio sia svolto in condizioni di efficienza **e che la**

dotazione degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio sia adeguata.

Articolo 14

(Poteri dispositivi ed autorizzativi del Comandante del porto)

1. Ferme restando le regole del servizio di pilotaggio, secondo le disposizioni in vigore per il porto di Arbatax, il Comandante del porto, con provvedimento motivato, in casi di necessità ed urgenza a tutela della sicurezza portuale e della navigazione, può prescrivere, anche alle navi non obbligate, l'impiego del pilota.
2. Tutte le unità esenti dall'obbligo del pilotaggio qualora richiedano il servizio devono avvalersi del Marittimo Abilitato, previa comunicazione all'Autorità marittima competente, che stabilisce l'ordine e la precedenza di ingresso/uscita dal porto ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.
3. Nessun movimento di navi deve essere effettuato senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Articolo 15

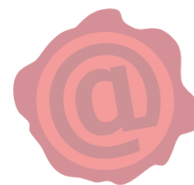
(Potere disciplinare e sanzioni)

1. Il potere disciplinare sul Marittimo Abilitato è esercitato dal Comandante del porto competente per territorio ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della Navigazione.
2. Le infrazioni disciplinari commesse dal Marittimo Abilitato sono punite a norma dell'articolo 1254 del Codice della Navigazione.

Cagliari, lì *(vedasi data firma digitale)*

**IL DIRETTORE MARITTIMO
CA. (CP) Giovanni STELLA**

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del d.lgs. 82/2005 art.21



GIOVANNI STELLA
Ministero della
Difesa/97355240587
19.09.2025 15:47:15
GMT+02:00